ABBAZIA DI
SAN PAOLO FUORI LE MURA

L' ABATE

N. 46/2017

Vista l'istituzione formale della Biblioteca dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura con atto del 11/07/2017;

Vista la necessità di dotare tale istituto di un regolamento proprio;

Viste le indicazioni diffuse dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 16-19 novembre 2002;

Sentito il parere del bibliotecario;

si emana e si rende operativo

con il presente atto il regolamento allegato costituito di pagine 9, che annulla e sostituisce ogni altra regolamentazione in merito.

UT IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS.

Dato a Roma, presso l'Abbazia di San Paolo fuori le mura, il giorno 15 luglio 2017, memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa.

ROBERTUS DOTTA OSB – ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

Dom Roberto Dotta osb
Abate di San Paolo fuori le Mura

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DELL'ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA

TITOLO I
NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLA BIBLIOTECA

ART. 1

§ 1. La Biblioteca dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura da secoli raccoglie e custodisce in modo ordinato il patrimonio librario del monastero, composto da manoscritti, incunaboli, volumi a stampa e da edizioni in formato analogico e digitale, anche di tipo audiovisivo.

§ 2. Essa nasce e opera al servizio dell'Abbazia e delle sue finalità istituzionali, giuridiche e spirituali.

§ 3. La Biblioteca è accessibile a tutti i monaci della comunità, ai monaci ospiti e visitatori, ai chierici, ai religiosi ed agli studiosi laici, che ne facciano richiesta motivata, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

§ 4. La Biblioteca è specializzata nei seguenti settori: teologico, biblico, patristico, monastico, storico. Essa conserva il proprio possesso e ne cura l'aggiornamento.

ART. 2

§ 1. La Biblioteca è uno dei centri propulsori della vita del monastero, perché la lettura delle cose divine nella Regola del nostro Santo Padre Benedetto è il fondamento della vita dei monaci. Alla Biblioteca appartiene tutto il patrimonio librario dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura.

§ 2. Il funzionamento della Biblioteca è sostenuto da un adeguato capitolo di spesa del bilancio annuale del monastero.

§ 3. La Biblioteca è aperta per un minimo di 14 ore alla settimana e complessivamente non supera i tre mesi di chiusura all'anno.

§ 4. L'Abate sceglie come responsabile della Biblioteca un monaco, con proprie competenze e adeguata preparazione in materia, nonché con peculiari caratteristiche di diligenza e discrezione, raccomandate dal nostro Santo Padre Benedetto. Il monaco Bibliotecario organizza l'attività della Biblioteca. Egli cura il proprio aggiornamento in materia, con fondi specifici a lui destinati e coltiva i rapporti con gli altri istituti Bibliotecari ecclesiastici e civili.

TITOLO II
ORDINAMENTO INTERNO

Capitolo I
Acquisizione e confluenza di fondi diversi

ART. 3

§ 1. La Biblioteca amplia il proprio patrimonio con acquisti, donazioni, scambi, legati, connessi all'Abbazia di San Paolo fuori le mura.

§ 2. All'atto dell'acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o altro marchio indelebile della Biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti.

ROBERTUS DOTTA OSB – ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

§ 3 È istituito un apposito registro di ingresso per l'annotazione del numero progressivo degli elementi di nuovo ingresso e della loro provenienza.

ART. 4

§ 1. Il proprietario della Biblioteca è l'Abbazia di San Paolo fuori le mura, che esercita i propri diritti attraverso il proprio legale rappresentante, nella persona dell'Abate di governo in carica.

§ 2. Alla morte di un monaco i libri presenti nella sua cella fanno ritorno in Biblioteca. Se sono presenti dei libri non catalogati e se non è evidente la presenza di marcature o contrassegni che ne evidenziano l'altrui proprietà, si procede alla opportuna catalogazione e alla loro custodia nella Biblioteca.

§ 3. La Biblioteca può ospitare in parte o del tutto il patrimonio librario di altri istituti monastici, in via temporanea o permanente, previi accordi diretti con i titolari del patrimonio e con parere favorevole dei rispettivi Abati e consigli dei Decani. Di tale collocazione si redige un verbale, con allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, nel quale deve essere annotato che nulla viene mutato quanto alla proprietà dei fondi depositati. Copia di tale verbale si conserva in copia nella Biblioteca e nell'Archivio del monastero.

§ 4. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito conservano la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non devono essere mescolati con il possesso pregresso della Biblioteca, né con i volumi di altre raccolte librarie in deposito presso la Biblioteca.

ART. 5

§ 1. Il possesso della Biblioteca è strettamente legato all'Abbazia di San Paolo fuori le mura e non viene ceduto in parte o in toto se non con voto deliberativo del Capitolo conventuale in caso di chiusura del monastero.

§ 2. In caso di trasferimento della comunità presso altra sede, il possesso della Biblioteca segue la comunità nella nuova sede. Se la nuova sede della comunità non si dimostra idonea ad ospitare la Biblioteca, l'Abate, con voto deliberativo del consiglio dei decani, può temporaneamente trovare una sistemazione provvisoria al possesso librario per cinque anni, in attesa che la nuova sede della comunità abbia i locali e le strutture idonee a custodire i volumi stessi.

§ 3 Alcune collane o serie di volumi, a beneficio della Chiesa e della società civile possono essere ospitate temporaneamente presso altre strutture bibliotecarie per non oltre un quinquennio, rinnovabile. Tale movimento di volumi deve essere approvato dall'Abate e dal Consiglio dei Decani e deve risultare da un apposito verbale, opportunamente custodito nella Biblioteca e nell'Archivio del Monastero.

Capitolo II
Cataloghi

ART. 6

§ 1. I testi conservati nella Biblioteca devono essere catalogati secondo un criterio che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.

ROBERTUS DOTTA OSB - ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

§ 2. A tal fine si possono predisporre uno o più cataloghi, che moltiplichino le chiavi di accesso al materiale posseduto.

ART. 7

§ 1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel rispetto della natura delle collezioni e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.

§ 2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche.

ART. 8

§ 1. Il catalogo generale della Biblioteca può essere utilmente integrato da cataloghi per materia o per temi specifici, da repertori e da altri strumenti utili alla consultazione e alla ricerca, liberamente accessibili agli studiosi.

ART. 9

§ 1. I bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti dall'informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Ministero per i beni e le attività culturali del Governo Italiano.

ART. 10

§ 1. Se si rinvengono tracce di precedenti classificazioni e catalogazioni, esse sono custodite, per quanto possibile, a memoria della storia della Biblioteca.

Capitolo III
Aggiornamento, conservazione, restauro, scarto

ART. 11

§ 1. Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima cura e diligenza, avendo cura per quanto possibile di incrementarlo.

ART. 12

§ 1. Il patrimonio bibliografico viene costantemente aggiornato secondo le specializzazioni di indirizzo della Biblioteca, specialmente per le opere di più frequente consultazione.

§ 2. La Biblioteca acquisisce copia delle diverse edizioni o ristampe delle opere di monaci del monastero, della Congregazione e di altri autori legati al monachesimo ed all'Abbazia di San Paolo fuori le mura.

ART. 13

§ 1. La Biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario, deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezione antincendio; l'impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza.

§ 2. Se necessario, devono essere installate apparecchiature per la regolazione della temperatura e dell'umidità.

§ 3. Il materiale più prezioso dev'essere conservato in armadi di sicurezza.

§ 4. Dev'essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l'accesso ai volumi in sala. L'uso di scale e di sgabelli è riservato al personale.

ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
ROMA

ART. 14

§ 1. Dei libri più rari e preziosi, per quanto possibile, si realizzi una riproduzione in fotografia, microfilm o formato digitale, da utilizzare per evitare l'usura degli originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riproduzione.

ART. 15

§ 1. Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della Biblioteca, avvalendosi di personale specializzato.

ART. 16

§ 1. Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con le debite precauzioni.

ART. 17

§ 1. Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alle biblioteche monastiche e alle altre biblioteche ecclesiastiche del territorio. Analogo criterio è seguito per i doppi. Se la collocazione presso altre biblioteche risulta impossibile ovvero se si tratta di materiale non direttamente pertinente alla specializzazione della Biblioteca, si deve ricorrere al libero mercato, nel rispetto della normativa in materia di tutela del materiale antico e di particolare pregio e nello spirito della Regola di San Benedetto.

§ 2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del possibile, di riprodurre le parti superstiti a scopo di documentazione. La distruzione deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme di tutela ambientale, rispettando le norme sulla raccolta differenziata dei materiali di scarto.

Capitolo IV
Personale

ART. 18

§ 1. La Biblioteca deve essere affidata a personale qualificato, e ci si può avvalere di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze lo consigliano, in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di personale volontario.

§ 2. Il monaco bibliotecario, qualora sprovvisto dei titoli necessari al momento della nomina, deve quanto prima frequentare idonei corsi riconosciuti per il conseguimento di tali titoli specializzati. La cura della formazione deve essere estesa anche al resto del personale che in modo continuo o discontinuo, volontario o retribuito presta servizio in Biblioteca. Si abbia cura di garantire il necessario aggiornamento periodico di tutto il personale.

§ 3. Il personale dev'essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico ecclesiastico, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter offrire valida consulenza a chi intende consultarlo.

ROBERTUS DOTTA OSB - ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
ROMA

TITOLO III
CONSULTAZIONE

Capitolo I
Condizioni generali

ART. 19

§ 1. La consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è consentita adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nell'accesso al materiale.

§ 2. All'interno del patrimonio librario il bibliotecario può selezionare un insieme di documenti la cui consultazione è esclusa o circoscritta a persone che conducono ricerche di un determinato livello scientifico ovvero al personale della Biblioteca, o del monastero.

ART. 20

§ 1. L'apertura al pubblico è regolata secondo opportunità nei limiti minimi previsti dal presente regolamento e in giorni e ore definiti, costanti e regolari; sono stabiliti con adeguato anticipo i periodi di chiusura. Il monaco bibliotecario sottopone all'abate ed al suo consiglio, per opportuna approvazione, il programma di apertura e chiusura della Biblioteca.

§ 2. Eventuali sospensioni motivate del servizio devono essere notificate per tempo.

ART. 21

§ 1. Nella Biblioteca si procuri di distinguere la sala di studio ed eventualmente di consultazione dagli altri locali. La sala di studio dev'essere accuratamente sorvegliata.

ART. 22

§ 1. Per gli utenti esterni, l'accesso alla Biblioteca avviene previa registrazione di generalità, indirizzo e recapito telefonico, nonché del tipo di materiale che si intende consultare. La domanda di accesso è valutata dal monaco bibliotecario, che può esigere una quota di iscrizione, eventualmente proporzionata al periodo di frequenza. L'utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo e del recapito telefonico. I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

§ 2. L'utente che chiede di accedere alla Biblioteca deve prendere visione delle norme del regolamento che regolano l'accesso, la consultazione e i servizi, e impegnarsi a osservarne integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, notificate mediante semplice affissione nei locali della Biblioteca.

§ 3. L'ammissione degli studiosi alla consultazione, che deve essere in ogni modo facilitata, è comunque riservata al monaco bibliotecario, il quale valuta le domande sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione può essere negata quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti.

§ 4. L'utente si impegni a consegnare alla Biblioteca una copia delle pubblicazioni da lui prodotte con riferimento al materiale conservato presso la Biblioteca stessa. Si assicuri la dovuta riservatezza e tutela alle tesi di dottorato depositate presso la Biblioteca.

ROBERTUS DOTTA OSB - ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA ROMA

ART. 23

§ 1. La richiesta di materiale per la consultazione si effettua mediante compilazione di apposito modulo. Il Bibliotecario può fissare un numero massimo di pezzi consultabili giornalmente e l'orario limite oltre il quale non è più consentita la richiesta, tenendo presente il numero degli utenti presenti, l'ubicazione dei volumi, il personale di servizio disponibile al momento.

§ 2. L'utente che desidera proseguire la consultazione nei giorni successivi può chiedere che il materiale consultato rimanga disponibile e non venga ritirato.

ART. 24

§ 1. La consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa è riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e può essere soggetta a specifiche limitazioni, quali, ad esempio, la verifica delle effettive capacità del richiedente di leggerne o decifrarne il contenuto, la presentazione scritta del rispettivo docente nel caso di studenti universitari che devono condurre ricerche specifiche, il deposito di un documento di identità durante la permanenza in sala.

ART. 25

§ 1. Il materiale archivistico eventualmente posseduto dalla Biblioteca è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione canonica e civile in materia di documenti d'archivio.

ART. 26

§ 1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.

§ 2. Agli utenti può essere revocato l'accesso alla Biblioteca nel caso in cui dimostrino di non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.

ART. 27

§ 1. L'utente non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro utente.

§ 2. Nella consultazione dei manoscritti si può fare uso solamente della matita cancellabile.

ART. 28

§ 1. Per nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della Biblioteca, fatta eccezione per il prestito, quando previsto.

Capitolo II
Norme disciplinari

ART. 29

§ 1. Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all'ambiente.

Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande.

ROBERTUS DOTTA OSB - ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

Prima di accedere alle sale di studio, gli utenti depositano all'esterno cappotti, soprabiti, giubbotti, borse, ombrelli ed altri oggetti ingombranti.

§ 2. La sala di lettura non può essere adibita come spazio per attività di studio che prescindano dalla consultazione di volumi appartenenti alla Biblioteca. L'uso di libri personali, che dovranno in ogni caso essere verificati dal personale all'ingresso e all'uscita dalla sala, è consentito solo come ausilio per lo studio di documenti effettivamente consultati nella Biblioteca.

§ 3. Non si devono introdurre nella sala di studio apparecchi fotografici, registratori, scanner, telefoni cellulari, radioline, cibi, bevande, liquidi coloranti, forbici e simili.

A giudizio insindacabile del bibliotecario può essere ammesso l'uso di computer portatili, per i quali la Biblioteca fornisce l'energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all'impianto elettrico.

I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.

TITOLO IV
SERVIZI

Capitolo I
Riproduzioni

ART. 30

§ 1. Dietro apposita domanda e nel rispetto della normativa vigente il bibliotecario può concedere la riproduzione fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili.

§ 2. La microfilmatura e altri tipi di riproduzione possono essere consentiti dietro apposita domanda, con le cautele e le restrizioni di cui al paragrafo 1.

ART. 31

§ 1. Le spese per qualunque tipo di riproduzione sono a totale carico del richiedente, il quale, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, è tenuto a fornire, a proprie spese, copia delle riproduzioni eseguite. L'importo dei contributi pecuniari dovuti per le riproduzioni fotostatiche e per ogni tipo di riproduzione è stabilito con apposito decreto dell'abate, sentito il parere del monaco bibliotecario.

§ 2. Se la Biblioteca non è dotata di strumenti o di operatori in grado di effettuare le riproduzioni richieste, si può ricorrere, a giudizio del bibliotecario, ad un operatore esterno di riconosciuta competenza.

ART. 32

§ 1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e di proprietà.

Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni di cui all'articolo 30 si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall'uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.

ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA ROMA
ROBERTUS DOTTA OSB - ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

§ 2. Si tutelino adeguatamente i diritti propri della Biblioteca, richiedendo eventuali corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la Biblioteca ha la proprietà esclusiva.

Capitolo II
Prestito

ART. 33

§ 1. La Biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico, restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici e il materiale d'archivio.

Per accedere al prestito è obbligatoria la registrazione personale e può essere richiesto il deposito di una somma a titolo di cauzione.

Il bibliotecario fissa le condizioni e la durata del prestito. Eventuali ritardi nella riconsegna possono comportare pene pecuniarie proporzionali e, nei casi più gravi, l'esclusione dal servizio.

§ 2. Il prestito per mostre ed esposizioni dev'essere concesso di volta in volta, dopo aver verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella sede di esposizione, l'adeguata copertura assicurativa, e deve avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.

§ 3. Per la suddetta concessione del prestito è sempre necessaria l'autorizzazione scritta dell'abate, sentito il parere del consiglio dei decani e del bibliotecario.

TITOLO V
COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI E FINANZIAMENTO

ART. 34

§ 1. Il Bibliotecario collabora con gli altri Bibliotecari monastici ed ecclesiastici affinché il patrimonio affidato alle sue cure venga adeguatamente conservato e valorizzato.

ART. 35

§ 1. La Biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché l'approfondimento di tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.

§ 2. La Biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Congregazione, dalla Chiesa locale e dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.

ART. 36

§ 1. La Biblioteca può instaurare con le altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazione, quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito interbibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.

§ 2. La Biblioteca inoltre partecipa alle attività promosse dall'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani.

ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA ROMA
ROBERTUS DOTTA OSB - ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA

ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
ROMA

ART. 37

§ 1. L'Abbazia di San Paolo fuori le mura destina adeguate risorse al funzionamento della Biblioteca e alla conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dai benefattori, dalla Conferenza Episcopale Italiana, dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero per i beni e le attività culturali del Governo italiano.

§ 2. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall'erogazione di servizi agli utenti e per diritti di riproduzione, nonché dalle iniziative di cui all'articolo 36.

§ 3. Si promuovano gruppi o associazioni di sensibilizzazione con lo scopo, tra l'altro, di favorire donazioni da parte di privati destinate al finanziamento di specifiche iniziative (come il restauro e l'acquisto di suppelletti o di materiale librario).

TITOLO VI
MODIFICA DEL REGOLAMENTO

ART. 38

§ 1. Il bibliotecario propone in prima istanza all'abate eventuali modifiche del regolamento, che vengono sottoposte alla votazione del consiglio dei decani.

§ 2. Nel caso previsto dall'articolo 5 §1 la modifica viene sottoposta alla votazione del capitolo conventuale.

ROBERTUS DOTTA OSB
ABBAS S. PAULI EXTRA MOENIA